



## COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

C.F./P.Iva: 00468090188

Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303

Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 6**

**CODICE ENTE N. 11299**

**12-04-2021**

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **dodici** del mese di **aprile**, alle ore **21:00** nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Clensi Domizia	AG	Finotti Marco	P
Ragni Oscar	P	Baroni Andrea	P- Meet
Boerci Manuela	P - Meet	Rinaldi Sebastiano	P - Meet
Lucentini Eolo	P	Clenzi Andrea Angelo	P
Milesi Maria Teresa	P - Meet	Marcellini Marco	P
Mussi Andrea	P - Meet	Zambianchi Fabio	P - Meet
Iodice Raffaele	AG		

<b>Presenti: in loco n. 5</b> <b>Collegati Meet: n. 6</b>	<b>Assenti n. 0</b> <b>Assenti giustificati n. 2</b>
--	---

Partecipa in loco alla seduta il **Segretario Comunale Nigro Dott.ssa Fausta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice Sindaco **Ragni Dott. Oscar**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**La seduta si svolge sia in presenza che in videoconferenza mediante l'utilizzo di apposita piattaforma [Decreti Sindacali nn.ri 5 del 20.03.2020 e 17 del 28.12.2020]**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udito** il Segretario Comunale che, su richiesta del Presidente – Vice Sindaco dott. Oscar Ragni – illustra il punto all'ordine del giorno di cui si propone l'approvazione;

**Udito** l'intervento del Consigliere Comunale Sig. Rinaldi Sebastiano il quale non ritiene essere stata una buona idea l'aumento dell'aliquota anche se solo per i terreni agricoli.

**Udita** la replica del Consigliere Comunale dott. Marco Finotti il quale precisa trattarsi di variazioni minime ma necessarie per la quadratura del bilancio: si è trattato di una necessità, umanamente è stata una scelta difficile.

**Conclusisi** gli interventi come sopra riportati per sunto.

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18/05/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,90 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

- 8) abitazioni in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado e affini di primo grado (figli/genitori, fratelli/sorelle, suoceri, ecc.): aliquota pari al 6,2 per mille;

confermando le detrazioni di legge stabilite per l'anno 2015 per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, soggetti ad IMU;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Verificato** che alla data odierna tale decreto non è stato ancora emanato e che pertanto non è possibile applicare le nuove disposizioni;

**Richiamata**, inoltre, la deliberazione di G.C. n. 121 in data 30/11/2020, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo finalizzato all'incremento della pressione tributaria nel triennio 2021/2023";

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU maggiori risorse;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

- 8) abitazioni in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado e affini di primo grado (figli/genitori, fratelli/sorelle, suoceri, ecc.): aliquota pari al 6,2 per mille.

**Ritenuto di** confermare le detrazioni di legge stabilite per l'anno 2015 per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, soggetti ad IMU;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con n. 7 voti favorevoli. n. // contrari e n. 4 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Clenzi Andrea Angelo, Marcellini Marco e Zambianchi Fabio) espressi nei modi e termini di legge;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) abitazioni in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado e affini di primo grado (figli/genitori, fratelli/sorelle, suoceri, ecc.): aliquota pari al 6,2 per mille.

**B)** di confermare le detrazioni di legge stabilite per l'anno 2015 per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, soggetti ad IMU;

**C)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

**D)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli. n. // contrari e n. 4 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Clenzi Andrea Angelo, Marcellini Marco e Zambianchi Fabio) espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021**

In ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 30-03-2021

**Il Responsabile di Area Finanziaria  
Rag. Paola Capettini**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo  
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò  
Siccomario.

In ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 30-03-2021

**Il Responsabile di Area Finanziaria  
Rag. Paola Capettini**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo  
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò  
Siccomario.

**DELIBERA C.C. N. 6 DEL 12-04-2021**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco-Presidente  
Ragni Dott. Oscar

Il Segretario Comunale  
Nigro Dott.ssa Fausta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.